



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art.1, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247 e s.m.i;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 e s.m.i;
- VISTO l'art 14 della L. n. 26 del 28/03/2019;
- VISTO l'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. n. 09/2021;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare prot. n. 48986 del 17/05/2021 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO il vigente C.C.R.L. del personale della Regione Siciliana con qualifica dirigenziale;
- VISTA l'istanza avanzata in data 31/05/2021 ed assunta al protocollo generale di questo Dipartimento in pari data al n. 54412, con la quale la Dott.ssa Cammaroto Grazia Rosa nata a [redacted] il [redacted] - [redacted] - dipendente dell'Amministrazione regionale cat. "Dirigente di 3^ fascia, avendo maturato i requisiti per l'accesso al prepensionamento anticipato (quota 100), ha chiesto di essere posta in quiescenza ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9/2021;
- VISTO il D.A. n. 9733/II del 18/12/1993, annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 21/12/1993 al n. 5478 con il quale la Dott.ssa Cammaroto Grazia Rosa è stato nominata con decorrenza giuridica ed economica dal 21/09/1993, nella qualifica di "Dirigente Tecnico Architetto" di cui alla L.R. n. 53/85;
- VISTO il D.D.S n. 2981 del 16/10/2012, emesso dal Fondo Pensioni Sicilia, con il quale, alla Dott.ssa Cammaroto Grazia Rosa sono stati riconosciuti e valutati utili, ai fini di quiescenza, anni 04, mesi 03 e giorni 20, relativi ai periodi svolti dallo stessa, in data antecedente all'immissione nei ruoli dell'Amministrazione Regionale;
- VISTO il D.D.S n. 3398 del 22/11/2012, emesso dal Fondo Pensioni Sicilia, con il quale, la Dott.ssa Cammaroto Grazia Rosa ha riscattato, ai fini di quiescenza, il corso di Laurea in Architettura per complessivi anni 05;
- VISTO il D.D.S n. 004398 del 21/06/2012, annotato dalla competente Ragioneria il 04/07/2012 al n. 786, con il quale, alla Dott.ssa. Cammaroto Grazia Rosa è stato riconosciuto e valutato utile, ai fini di quiescenza, il periodo di congedo di maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, per complessivi mesi 05;
- VISTO il D.D.G. n. 7234 del 10/09/2007, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 01/10/2007 al n. 707 con il quale la Dott.ssa Cammaroto Grazia Rosa a decorrere dal 17/05/2000 è stata inquadrata nella 3^ Fascia Dirigenziale di cui alla L.R. n. 10/2000;
- VISTO lo stato matricolare regionale;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 9436 del 27/01/2022 - con la quale si comunica che, a decorrere dal 01/07/2022, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale cancellazione dal ruolo della Dott.ssa Cammaroto Grazia Rosa;
- ACCERTATO che la Dott.ssa Cammaroto Grazia Rosa alla data del 30/06/2022 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni [redacted] e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 21/09/93 al 30/06/2022	28	09	10
Servizio riconosciuto ai fini di quiescenza (D.A. n. 2981/2012)	04	03	20
Riscatto laurea (3398/2012)	05	00	00
Periodo di maternità riconosciuto (4398/2012)	00	05	00
TOTALE	38	06	00

ACCERTATO altresì che alla predetta data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore alla quota 100;
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/07/2022 è risolto il rapporto di lavoro della Dott.ssa Cammaroto Grazia Rosa nata a [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] - dipendente dell'Amministrazione Regionale, con la qualifica di Dirigente di 3^a Fascia - ai sensi dell'art.18 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2021 e, contestualmente, la stessa dalla medesima data è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con diritto a pensione.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 18 MAG. 2022

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia



Visto: si pubblici
F.to Il Dirigente del Servizio
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio